

# Consiglio dei Ministri n. 119 del 10 giugno 2016

---

10 Giugno 2016

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del [10 giugno 2016, n.119](#), ha, in particolare, aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del Programma comunicando l'adozione di 30 ulteriori provvedimenti.

Il Consiglio ha approvato, tra l'altro, in via preliminare, uno Schema di Dlgs recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183(cd. Jobs Act).

## **Decreto legislativo n. 81 del 2015**

**Le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher).**

In particolare, per garantire la piena tracciabilità dei voucher, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

## **Decreto legislativo n. 148 del 2015**

Le modifiche apportate riguardano:

- **la previsione della possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi»**, così da favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove competenze.

La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovrà avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi.

La trasformazione non può prevedere una riduzione d'orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione salariale originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponible ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell'accredito

contributivo figurativo.

Inoltre, si stabilisce che le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa maturate durante il periodo di solidarietà restino a carico della gestione previdenziale di afferenza e che la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%;

- la possibilità che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, possa essere concessa a domanda e con decreto interministeriale, la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal comma 4 dello stesso articolo 42 e comunque entro il limite di 24 mesi;

- la possibilità anche per l'ISFOL (che assume la denominazione di INAPP) di accedere ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate e da altri enti e amministrazioni.

### **Decreti legislativi n. 149 e 150 del 2015**

Viene previsto, tra l'altro, che l'**ISFOL**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, **cambi denominazione e assuma quella di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)**, maggiormente corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall'Istituto.

Con riferimento al decreto legislativo n. 150 del 2015 si prevede che l'ANPAL effettui la verifica dei residui passivi a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi ad impegni assunti in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in seguito alle verifiche effettuate dall'ANPAL, verranno individuate le risorse da disimpegnare che nella misura del 50 per cento confluiscono in una gestione a stralcio per essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Si modificano in parte le funzioni attribuite all'ANPAL.** Da un lato, si chiarisce quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle competenze dell'ANPAL tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell'articolo 18 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, dall'altro, si aggiunge la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome.

Si precisa che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di

ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile (corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Infine, si modifica l'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di prevedere espressamente la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di revocare l'autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporre il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

### **Decreto legislativo n. 151 del 2015**

Vengono disposte **le seguenti modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità:**

a) si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento.

b) si lega l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell'obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d'obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge;

c) si chiarisce che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;

d) si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1, (violazione dell'obbligo di invio del prospetto informativo) sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Viene modificato l'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza. In particolare, si chiarisce che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell'Ispettorato, qualora non si raggiunga l'accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell'Ispettorato.

Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell'ambito delle quali ha deliberato l'impugnativa, tra l'altro, della seguente:

- Legge della Regione Sardegna n. 5 dell'11/04/2016, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018

(legge di stabilità 2016)”, in quanto una norma riguardante i limiti all’esecuzione forzata sulle somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla regione, incide su materie riservate alla competenza legislativa dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione. Altre norme in materia di sclassificazione del regime demaniale, intervenendo unilateralmente anziché con la dovuta pianificazione condivisa con gli organi statali, violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione con riferimento alla tutela del paesaggio e contrastano con il principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Un’ultima norma, prevedendo per i piccoli comuni sardi l’esenzione dal regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, eccede dalle competenze statutarie e viola i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.;

e la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:

-Legge della Provincia Bolzano n. 7 del 15/04/2016 *“Modifiche alla legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”*”.

-Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 15/04/2016 *“Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*.

- Legge della Regione Toscana n. 27 del 12/04/2016 *“Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010”*;

- Legge della Regione Lazio n. 3 del 21/04/2016 *“Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico”*.